

In una fase di gravissima crisi economica prodotta dall'avidità dei banchieri, che ha falciato milioni di posti di lavoro e portato al fallimento piccole e medie imprese, già usurate in Italia da costi altissimi dei conti correnti, tassi più elevati, condizioni più onerose, contratti capestro infarciti di commissione massimo scoperto e clausole illegali come "l'anatocismo bancario", almeno 3,5 milioni di cittadini che hanno avuto prestiti e fidi dalle banche negli ultimi 50 anni, se hanno conservato l'estratto conto, possono finalmente attivare sacrosanta rivalsa nei Tribunali o davanti ai Giudici di Pace, con la certezza matematica di riavere indietro il maltolto.

Dopo l'ultima sentenza della **Cassazione n. 24418 del 2/12/10 a Sezioni Unite**, che ha posto la definitiva pietra tombale sulle diffuse illegalità bancarie in merito **all'usura legalizzata denominata anatocismo** (interessi capitalizzati trimestralmente), si consolidano definitivamente i principi favorevoli agli utenti dei servizi bancari vittime dell'anatocismo (interessi sugli interessi).

La Suprema Corte di Cassazione infatti, nell'asestare l'ultimo duro colpo agli istituti di credito, costretti ora a restituire agli utenti usurati decine di miliardi di euro, ha stabilito che la prescrizione del diritto del correntista a ottenere la restituzione delle somme, illegittimamente addebitate dalla banca sul conto corrente, scatta dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto, riaffermando il divieto assoluto dell'anatocismo trimestrale e annuale.

Dopo aver già affermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Suprema Corte ha stabilito, infatti, che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità.

In questo modo ha dichiarato illegittima anche la capitalizzazione annuale del servizio del credito, ovvero gli interessi.

Per rivendicare le indebite appropriazioni bancarie è necessario aver conservato tutti gli estratti conto ricevuti dalla banca ed il contratto poiché la banca, in caso di smarrimento dei documenti, **fornisce al correntista solo gli ultimi 10 anni** della documentazione relativa al rapporto bancario. La documentazione completa è necessaria sia per avviare la causa e sia per ottenere somme più cospicue, in quanto più si torna indietro nel tempo con il ricalcolo e maggiori sono gli interessi da recuperare.

La domanda interrompe i termini prescrizione che si compiono decorsi 10 anni dalla chiusura del conto corrente, essendo fondata la richiesta di ricalcolo fin dagli inizi del rapporto di conto corrente (dal 1942 in poi), trattandosi di rapporto continuativo (principio confermato dalla Cassazione SS.UU. n.21095 del 4.11.2004 e n. 24418 del 2.12.2010).

Se, con la richiesta di rimborso effettuata tramite lettera raccomandata, la banca non risponde entro 10 giorni o risponde negativamente, rivolgersi al Giudice di Pace per importi sino a € 5.000,00, altrimenti presentare domanda davanti al Tribunale competente.